

Egregio Presidente della Repubblica,

ci permettiamo di rivolgerci al Suo alto Ufficio in merito all'emendamento 82.05 al DDL di Bilancio n. 2112-bis, approvato nella seduta notturna del 16 dicembre, nell'ambito della discussione presso la V Commissione Bilancio Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati, che modifica l'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Con preoccupazione, segnaliamo le palesi incostituzionalità che derivano da tale proposta di modifica, la quale appare in violazione dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, in particolare degli articoli 9 e 24, nonché della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e attuata per mezzo del Regolamento (CE) n. 1367/2006 e del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Per quanto attiene al contrasto con l'art. 9 della Costituzione che tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e gli animali, rileviamo come le modifiche proposte riducano il livello di tutela della fauna selvatica attualmente in vigore, cancellando principi fondamentali di garanzia. Ciò si tradurrebbe in un indebolimento della protezione di un bene di interesse pubblico primario, già tutelato dall'ordinamento nazionale e internazionale.

Quanto al diritto di accesso alla giustizia sancito dall'art. 24 della Costituzione, l'emendamento, da una parte, ostacola la possibilità per i cittadini e le associazioni di impugnare i calendari venatori, che potrebbero essere potenzialmente illegittimi e dall'altra, impedisce ai giudici di adottare la misura della sospensione cautelare in presenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, consistente nel pregiudizio irreparabile che deriva dall'uccisione di fauna selvatica a seguito di un provvedimento potenzialmente illegittimo. Le misure giurisdizionali di tutela sono una manifestazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, essenziale per garantire la giustizia sostanziale e il rispetto della Costituzione. Inoltre, come detto, tale modifica è in contrasto con il principio di accesso alla giustizia degli individui e delle associazioni previsto dalla Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia, che garantisce a cittadini e organizzazioni ambientaliste il diritto di ricorrere a mezzi giuridici per contestare decisioni in materia di ambiente, tra cui le normative relative alla tutela della fauna.

Segnaliamo, in aggiunta, che l'emendamento appare del tutto incongruente con l'oggetto del DDL in esame, essendo una misura di tipo ordinamentale, che non dovrebbe rientrare nel perimetro di una legge di bilancio, ma in una legge *ad hoc* e riteniamo grave e ingiustificata la declaratoria di ammissibilità disposta dalla Commissione Bilancio.

Ci permettiamo infine di rammentare che un'analogha circostanza si è verificata in occasione dell'approvazione della legge di bilancio 2022 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), con l'inserimento di modifiche alla L. 157/1992 che hanno determinato l'apertura della procedura d'infrazione europea INFR(2023)2187, per violazione della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" rispetto alla quale, alla luce del perdurare della violazione, la Commissione europea ha già trasmesso all'Italia il Parere motivato. Giova a tal proposito ribadire che nel nostro

ordinamento la fauna selvatica è tutelata *“nell’interesse della comunità nazionale e internazionale”* (art. 1 L. 157 1992), nonché delle future generazioni (art. 9 Cost.).

In ragione di quanto sopra esposto, confidiamo in un Suo attento intervento, affinché queste modifiche possano essere riviste, in modo che venga preservato l'equilibrio costituzionale e i diritti fondamentali dei cittadini e della collettività.

RingraziandoLa per l'attenzione che vorrà riservare alla presente, porgiamo i nostri più deferenti saluti.

Animalisti Italiani

ENPA

LAC

LAV

Legambiente

LIPU

LNDC Animal Protection

Rete dei Santuari

WWF Italia